



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2436/2015 R.G.A.C.,

TRA

STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L., in persona del l.r. *p.t.*, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Gianluca DE DONA, del Foro di Avellino, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Giuseppe CATURANO;

ATTRICE

E

TRAVI SUD S.P.A., in persona del l.r. *p.t.*, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Clemente CECERE PALAZZO, e, poi anche dall'Avv. Ugo CAMPESE, giusta procura allegata informaticamente alla memoria di costituzione del nuovo difensore, con elezione di domicilio nello studio del medesimo;

CONVENUTA

avente ad oggetto: "Vendita di cose mobili".

CONCLUSIONI

Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La TRAVI SUD S.P.A. chiedeva al Tribunale di Benevento di ingiungere alla STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L. di pagare, in favore della medesima ricorrente, immediatamente, la somma di euro 594.715,08, oltre agli interessi moratori *ex d. lgs. 231/2002* ed alle spese legali.

La TRAVI SUD S.P.A., dal 2008 al 2013, aveva eseguito «prestazioni di beni e servizi» in favore della debitrice.

2. Il Tribunale accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n. 8/2015.



3. Si opponeva tardivamente, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L.

Il 19 Maggio 2015, l'Agenzia di Montesarchio della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio informava la società, correntista presso la medesima banca, di aver ricevuto, lo stesso giorno, la notificazione di un atto di pignoramento presso terzi, ad istanza della TRAVI SUD S.P.A., fondato sul titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo di cui si parla.

La STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L. non sapeva, precedentemente, del decreto ingiuntivo.

Il debito era stato già estinto, in forza di apposito contratto, attraverso il pagamento di una somma di denaro e, per il rimanente, *«mediante cessione temporanea di beni mobili di proprietà della Stradeitalia Trasporti Srl, funzionali all'attività della Travi Sud Spa»*.

Il contratto conteneva una clausola penale (art. 8): e la TRAVI SUD S.P.A., essendo *«gravemente inadempiente agli accordi contrattuali»*, doveva pagare il relativo importo, pari ad euro 200.000,00, oltre agli interessi dalla domanda.

L'opposta doveva rispondere, altresì, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

4. Si opponeva la TRAVI SUD S.P.A.

La notificazione del decreto ingiuntivo era regolare.

Il testo del contratto, prodotto dalla controparte, non era conforme *«all'eventuale originale»*, era stato *«precostituito ad arte»* o, comunque, aveva un *«contenuto riempito solo recentemente su foglio in bianco, per cui se ne disconosce totalmente la riferibilità alla Travi Sud»*.

IZZO Carlo aveva sottoscritto sia la proposta contrattuale, per la TRAVI SUD S.P.A., e l'accettazione, per la STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L., quale rappresentante legale dell'una e dell'altra.

Egli era, altresì, socio della STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L., al 50%.

IZZO Carlo, pertanto, versava in conflitto d'interessi.

Mancava *«una delibera di autorizzazione da parte dei soci della Travi Sud»*.

Erano stati violati gli artt. 1394, 1395 e 2391 c.c.

Andava rilevato che *«della proposta e successiva accettazione non vi è traccia alcuna negli atti societari della opposta.»*

I patti si presentavano privi di qualunque convenienza per la TRAVI SUD S.P.A., e ciò corroborava la tesi che si trattasse di *«atto assolutamente illegittimo e non plausibile oltre che artificioso»*.

Il contratto, insomma, era nullo, od annullabile.

L'opponente doveva rispondere di lite temeraria.

5. Alla prima udienza, l'opponente eccepiva che la competenza sulla domanda attinente all'invalidità del contratto appartenesse alla Sezione Specializzata in Materia d'Impresa presso il Tribunale di Napoli.

6. L'allora G.I., con propri distinti specifici provvedimenti, respingeva tale tesi: sospendeva, inoltre, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, infine, rigettava una domanda di sequestro conservativo *lite pendente*, presentata dalla convenuta.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La causa può essere decisa secondo il principio della ragione più liquida (Cass. civ., Sez. V, 9.1.2019, ord. n. 363: «*In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.*»; Cass. civ., Sez. V, 11.5.2018, sent. n. 11458: «*In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.*»).

2 Il contratto tra le due società, sul quale fonda le proprie difese l'opponente, sarebbe stato concluso (in forza, nuovamente, del criterio della ragione più liquida, è superfluo esaminare le questioni dell'autenticità e dell'epoca effettiva del negozio) attraverso una dichiarazione (datata al 22 Novembre 2013) inviata per corrispondenza dalla TRAVI SUD S.P.A., sottoscritta da IZZO Carlo, quale amministratore unico e rappresentante legale della società, ed una successiva dichiarazione (datata al 19 Dicembre 2013), trasmessa anch'essa per corrispondenza dalla STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L., e sottoscritta, nuovamente, da IZZO Carlo, quale amministratore unico e rappresentante legale anche di tale società.

Si legge nella prima dichiarazione che vi erano state «*pregresse intese*».

La TRAVI SUD S.P.A. dichiarava, poi, un credito verso l'altra società, pari ad euro 619.438,43, e dichiarava di voler ottenere, entro l'anno, il pagamento almeno del 5% di tale importo.

La STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L. avrebbe, altresì, messo «*a disposizione della Travi Sud S.p.a. i mezzi e macchinari di sua proprietà, autogru da 135 t. e 90 t. di marca Marchetti, da utilizzare liberamente ed in qualsiasi momento, senza alcun costo a carico della Stradeitalia, spesa, tasse di circolazione, revisione, onere, manutenzioni ordinarie e straordinarie, etc., per il periodo massimo di anni due e mezzo, quale propria prestazione a fini compensativi del suindicato credito residuo*»

La TRAVI SUD S.P.A., *viceversa*, ammetteva un debito verso la STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L., dell'ammontare di euro 109.662,59: tale somma sarebbe stata «*pagata entro e non oltre l'anno 2014*».

La TRAVI SUD S.P.A. dichiarava «*di accettare*» quelle condizioni, precisando (tra le altre cose) che il pagamento della somma pari almeno al 5% del debito, da parte della STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L., doveva essere eseguito entro il 31 Dicembre 2013, e che il periodo, nel quale i due macchinari sarebbero rimasti a disposizione della medesima TRAVI SUD S.P.A., doveva iniziare il 1° Gennaio 2014, e terminare il 30 Giugno 2016.



Le condizioni prevedevano, ancora, una penale, pari ad euro 200.000,00, a carico della parte eventualmente inadempiente.

Il credito della TRAVI SUD S.P.A. sarebbe rimasto estinto, consegnati i macchinari da parte della STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L., «*all'atto del pagamento dell'importo del 5%*».

Nella propria risposta, la STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L. si limitava a dichiarare «*di accettare, come in effetti, accetta la stessa proposta, secondo le condizioni, patti e termini ivi indicati.*».

La TRAVI SUD S.P.A. eccepisce che IZZO Carlo versasse in conflitto d'interessi.

Trattandosi di amministratore unico (sia dell'una, sia dell'altra società), non può applicarsi l'art. 2391 c.c., ma ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1394 c.c. (come chiariva già Cass. civ., Sez. I, 21.11.2008, sent. n. 27783: «*In tema di negozio concluso in conflitto di interessi dall'amministratore unico di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata), non essendovi separazione tra potere deliberativo e potere rappresentativo della volontà sociale, è inapplicabile l'art. 2391 cod. civ., che riguarda il conflitto di interessi degli amministratori in presenza di un consiglio di amministrazione, trovando, invece, applicazione la disciplina generale della rappresentanza di cui agli art. 1394 e 1395 cod. civ., i quali costituiscono eccezione al principio generale dell'irrilevanza del rapporto interno tra rappresentante e rappresentato.*»; cfr., altresì, la motivazione di Cass. civ., Sez. I, 10.10.2013, sent. n. 23089).

La conoscibilità, o riconoscibilità, del conflitto da parte del terzo, è insita nel fatto che IZZO Carlo contraeva per entrambe le società.

Il conflitto, tuttavia (senza dire dell'idiosincrasia che le parti evidenziano tra IZZO Carlo ed i fratelli – uno dei quali, IZZO Carmelo, agisce come rappresentante legale dell'opposta –, impegnati inizialmente in una serie di attività imprenditoriali comuni, e poi opposti da grave dissidio: del quale la presente controversia costituisce una delle manifestazioni), dev'essere accertato in concreto, non potendosi configurare solo astrattamente, come ipotesi *in re ipsa*: che impedirebbe di cogliere le particolarità del singolo caso (Cass. civ., Sez. I, 7.12.2017, ord. n. 29475: «*Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore.*» (cfr., altresì, Cass. civ., Sez. III, 30.12.2014, sent. n. 27547; Cass. civ., Sez. I, 20.2.2004, sent. n. 3385).

Nella specie, come osserva la parte opposta, il contratto si presenta assolutamente svantaggioso per la TRAVI SUD S.P.A.

La TRAVI SUD S.P.A. doveva incassare la somma di euro 619.438,43, e pagare quella di euro 109.662,59: ciononostante, non veniva prevista una compensazione, sicché la stessa TRAVI SUD S.P.A., pur creditrice di una quantità di denaro ben maggiore, rimaneva obbligata a versare questo secondo importo, per l'intero, alla propria debitrice.



La debitrice della TRAVI SUD S.P.A., la STRADEITALIA S.R.L., dal canto proprio, rimaneva obbligata a versare una somma di denaro che, in rapporto al debito complessivo, si presentava molto modesta, sia nella percentuale stabilita (poteva bastare il 5%), sia in termini assoluti (meno di trentunomila euro).

In termini di mero scambio pecuniario, allora, la TRAVI SUD S.P.A. acconsentiva a pagare quasi centodiecimila euro ad un proprio debitore, che le doveva quasi seicentoventimila euro, e che, invece, si impegnava a versarne circa trentunomila (tra l'altro, in forza di una clausola singolarmente imprecisa sull'esatto ammontare del pagamento da compiere: *«almeno il 5% del credito complessivo»* - neretto apposto dallo scrivente -).

Tutto questo garantito da una penale di importo assai elevato (duecentomila euro), che la stessa TRAVI SUD S.P.A. prevedeva, eventualmente, anche in danno di se medesima.

È vero, tuttavia, che la STRADEITALIA S.R.L. consentiva alla creditrice di servirsi, per due anni e mezzo, di due macchinari da lavoro (*autogru da 135 t. e 90 t. di marca Marchetti*), ad essa appartenenti.

La TRAVI SUD S.P.A. deduce, in maniera puntuale e persuasiva, seppur soltanto nella comparsa conclusionale, che si trattava di *«due autogrù Marchetti, di cui una, guarda caso, era già di Travi Sud ed era stata venduta alla opponente evidentemente perché non le serviva più (vedi fattura n.1000109 del 2.7.2009 posta a base del d.i. opposto).»* (pagg. 12 s.).

Tale scritto difensivo è destinato alla mera illustrazione e puntualizzazione delle precedenti difese, alla luce dello svolgimento della causa: sicché è dubbio che potesse essere introdotta una tale valutazione.

La controparte, tuttavia, nella memoria di replica, nulla controdeduce.

Il punto, in ogni caso, poteva essere affrontato già in base agli elementi disponibili sin dall'inizio.

La convenuta ha immediatamente evidenziato l'antieconomicità dell'accordo, senza che alcunché di specifico, in proposito, deducesse l'opponente sull'importanza economica della prestazione, consistente nell'offrire le due macchine, per il periodo indicato, alla controparte, sino (forse tardivamente, essendo assegnato il termine *«per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali»*) alla memoria *ex art. 182, co. 6, n. 2, c.p.c.*, alla quale allegava una perizia di parte.

Si può notare, tra l'altro, che, come si legge nel ricorso monitorio, le prestazioni oggetto della domanda di pagamento, presentata dalla TRAVI SUD S.P.A. al fine di ottenere l'ingiunzione, comprendevano anche un *«noleggio autogru»*, e che era inclusa, tra quelle enumerate nel medesimo ricorso, la fattura di vendita n. 1000109, in data 2 Luglio 2009, con cui veniva venduta alla STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L. proprio una delle due autogrù, oggetto poi della concessione alla stessa TRAVI SUD S.P.A., per l'importo di euro 84.000,00.

La TRAVI SUD S.P.A., insomma, doveva essere pagata per aver noleggiato e venduto autogrù alla STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L.: ma, in sostituzione della parte di gran lunga maggiore della somma di denaro, si vede, a sua volta, concedere l'uso di autogrù: una



delle quali, anni prima (e, quindi, verosimilmente, poi sottoposta ad usura ed a deprezzamento), era stata alienata proprio alla debitrice.

Operazione che, almeno alla stregua di considerazioni di normalità ed in mancanza di adeguata specifica spiegazione, appare paradossale.

Questo quadro economico così dubbio e perplesso avrebbe dovuto essere chiarito dalla STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L., apparentemente beneficiaria di patti assai sbilanciati in proprio favore, e rappresentata, in giudizio, proprio da IZZO Carlo, autore della proposta e dell'accettazione.

Ammesso che la perizia di parte dell'opponente potesse essere prodotta nell'indicato termine, senza che fossero state previamente esposte le correlative difese entro la prima udienza o, comunque, entro il termine *ex art.* 183, co. 6, n. 1, c.p.c. (del quale la STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L. non fruiva), in essa si leggono le seguenti conclusioni, svolte solo *per relationem*:

A riguardo si allegano i preventivi di spesa rilasciati da varie imprese operanti nel settore, indicanti il corrispettivo di noleggio di tali macchinari (n.2 autogru marca Marchetti di 135 e 90t) praticati sul mercato - con la medesima durata e le medesime condizioni indicate nel contratto in oggetto- dai quali risulta che l'eventuale costo complessivo che la Travi Sud. S.p.a. avrebbe dovuto sopportare per il loro noleggio è superiore all'ammontare del debito della Stradeitalia, con la conseguenza che l'operazione economica in concreto è stata concepita a vantaggio della Travi Sud S.p.a.

Il tecnico dell'opponente poggia le proprie affermazioni sui preventivi che allega, ma né dalla medesima perizia, né dalla lettura degli stessi preventivi si evince quali fossero tutte le caratteristiche specifiche delle autogru, rispettivamente oggetto del contratto (ad esempio, a quale epoca risalissero ed in che condizioni si trovassero) e degli stessi preventivi (nei quali si legge il tonnello, ma non l'epoca di fabbricazione o l'indicazione del produttore).

Si consideri, ad esempio, che ove mai l'autogru venduta alla STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L., contro un corrispettivo fatturato di euro 84.000,00, fosse stata quella di minor tonnello (la circostanza non è stata chiarita), allora, ad esempio, nel preventivo redatto dalla società LA NUOVA AUTOGRÙ 2000 S.A.S., una macchina consimile sarebbe stata concessa in noleggio per ottomila euro mensili: ovvero, per trenta mesi, a duecentoquarantamila euro.

Dando per valido il dato, la TRAVI SUD S.P.A. avrebbe ceduto un bene ad euro 84.000,00, quando lo stesso bene, se adoperato per trenta mesi, poteva costare euro 240.000,00.

Rimane, insomma, poco chiaro come la TRAVI SUD S.P.A. potesse trovare conveniente rinunciare a quasi seicentomila euro per ottenere, per trenta mesi, macchinari che essa medesima aveva, pochi anni prima, venduto o noleggiato alla controparte, a condizioni tali che, apparentemente, il successivo noleggio appariva enormemente costoso, in suo stesso danno.

Deve concludersi per la sussistenza del conflitto d'interessi e per l'annullamento del contratto: il che, più semplicemente, si traduce nel rigetto dell'opposizione (ivi compresa la domanda riconvenzionale attinente alla penale).



3. Il rigetto, deve precisarsi, dev'essere totale, sebbene l'opponente documenti di aver eseguito un pagamento: a sua detta, in adempimento del contratto in esame.

Con valuta al 20 Dicembre 2013, la STRADEITALIA S.R.L. versava, mediante bonifico, alla TRAVI SUD S.P.A., la somma di euro 31.818,43.

Essa assume essersi trattato dell'adempimento dell'obbligazione di pagare il 5% (almeno) del debito (il 5%, infatti, corrispondeva ad importo diverso, ossia ad euro 30.971,92).

L'opposta rileva la divergenza di cifre ed osserva, comunque, che il bonifico non indica, come causale, l'adempimento dell'accordo: e, in effetti, manca una vera e propria causale («Causale ABI»: «VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI»; vi è, poi, una «Descrizione movimento», contenente unicamente indicazioni tecniche bancarie sugli estremi dell'operazione).

Nella memoria di replica (allorquando la controparte nulla più poteva controdedurre), l'opponente afferma quanto segue:

E' facile replicare che:

basta confrontare i documenti in esame (bonifico, scrittura e d.i.) per verificare agevolmente che le fatture ivi indicate coincidono perfettamente;

nella proposta del 22/11/2013, accettata il 19/12/2013, è scritto a chiare lettere che Stradeitalia si impegna al pagamento dell'importo pari ad *“almeno il 5%”* del credito complessivo di € 619.438,43, espressione dal significato lapalissiano e cioè che l'odierna opponente avrebbe versato come minimo (*“almeno”*) il 5% dell'importo complessivo, e difatti la somma bonificata di € 31.818,43 è di poco superiore a tale percentuale minima.

È, tuttavia, inesatto che le fatture, indicate nel testo inviato dalla TRAVI SUD S.P.A. alla STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L., coincidano esattamente con quelle oggetto del decreto ingiuntivo: nel primo, infatti, sono menzionate diciotto fatture, l'ultima delle quali risalente al 5 Agosto 2013 (nonché una somma imputata a *«partite varie»*); nel secondo, ne sono ricordate tredici, sino al 5 Agosto 2013, più una successiva.

In mancanza di più precise deduzioni, ad opera della parte debitrice (l'opponente), il Giudice non può che rilevare come il pagamento (ove mai effettivamente eseguito in forza del contratto) ben potesse riferirsi, già in ragione di questa discrepanza, a debiti diversi da quelli di cui al decreto ingiuntivo: il debitore, insomma, non ha offerto la prova di un pagamento riferibile ai debiti oggetto del provvedimento monitorio e, anzi, ha prodotto la prova di un proprio debito più ampio: sicché il pagamento documentato poteva essere riferito a voci diverse, da quelle di cui al decreto ingiuntivo.

4. La notevole complessità della causa (ben più di quanto emerga dalla motivazione: ridotta, come affermato dall'inizio, alla sola ragione più liquida) esclude potersi affermare la temerarietà.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

6. Il decreto ingiuntivo dev'essere dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 653 s. c.p.c.



P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2436/2015 R.G.A.C., promossa dalla **STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L.**, in persona del l.r. *p.t.*, contro la **TRAVI SUD S.P.A.**, costituitasi in persona del l.r. *p.t.*, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:

1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L. a rifondere alla TRAVI SUD S.P.A. altresì le spese di lite della fase d'opposizione, liquidate in euro 24.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
3. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 8/2015, emesso dal Tribunale di Benevento.

Benevento, 7 Febbraio 2021

IL GIUDICE

DOTT. LUIGI GALASSO

